



*Circolare:* 33/2023

*Protocollo:* P-5747/I.1

*Data:* 13 aprile 2023

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

**Loro Sedi**

*Oggetto:* **Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 - Le principali misure d'interesse**

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 76 del 30 marzo 2023, è stato pubblicato il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”. (allegata)

Di seguito le principali misure d'interesse.

**Art. 11 - Incremento della tariffa delle prestazioni aggiuntive e dell'indennità di Pronto soccorso**

Con l'espresso fine di affrontare la problematica della carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, l'art. 11, co. 1, del D.L. n. 34/2023 ha previsto, per l'anno 2023, la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di ricorrere, per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, co. 1, lett. d), del CCNL comparto sanità — triennio 2019-2021, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

In particolare, l'articolo 7 del citato CCNL comparto sanità prevede che le Regioni possano emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, in una serie di ambiti tra i quali, alla lettera d) richiamata dalla disposizione in commento, quello delle prestazioni aggiuntive del personale.

Si evidenzia, infine, che al finanziamento di cui al citato comma 1 della norma in commento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

**Art. 12 - Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza**

Con riferimento alle misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza espresse all'art. 12 del Decreto legge in commento, si segnalano, in particolare, le previsioni di cui ai commi 5 e 6.

Il comma 5 introduce, infatti, la possibilità, fino al 31 dicembre 2025, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dalla normativa di riferimento, di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.

Tale possibilità rappresenta una deroga espressa ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente e ferma restando l'apposita



autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti, oltre che il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 6 prevede, invece, che a decorrere dal 31 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

L'applicazione del predetto regime più favorevole di riconoscimento di maggiorazioni dell'età anagrafica si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo della disposizione in commento (vale a dire dopo il 1° gennaio 1996) fino al 30 giugno 2032.

### **Art. 13 -Attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto**

L'art. 13, co. 1, del D.L. n. 34/2023 ha sostituito il comma 1 dell'art. 3-*quater* del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165) sulla possibilità, per quanto qui d'interesse, per gli infermieri del comparto sanità di svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio<sup>1</sup>.

Diversamente dalla precedente previsione, il nuovo comma del citato art. 3 - *quater* del D.L. n. 127/2021, ha prorogato il termine finale di applicazione della normativa derogatoria al 31 dicembre 2025 rispetto alla data del 31 dicembre 2023 originariamente prevista.

La nuova previsione ha soppresso, inoltre, il limite del monte ore complessivo settimanale per le prestazioni, precedentemente previsto nel limite massimo di otto ore.

L'infermiere potrà esercitare, pertanto, attività libero professionale senza limiti orari.

Si precisa che l'attività libero professionale potrà essere esercitata nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali ivi previste quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- L'apertura della partita Iva
- L'iscrizione alla cassa professionale di riferimento ENPAPI (Ente nazionale previdenza e assistenza professioni infermieristiche)
- La copertura assicurativa per l'attività libero professionale

Si evidenzia l'inserimento, inoltre, nel nuovo comma 1 dell'art. 3 - *quater* del D.L. n. 127/2021 di una specifica previsione che affida al Ministero della salute il monitoraggio annuale delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

Resta ferma, ai sensi della disciplina transitoria in esame, la condizione che le attività esterne siano previamente autorizzate dal vertice dell'amministrazione di appartenenza. (art. 3-*quater*, comma 2 DL 127/2021 convertito dalla Legge 154/2021 vigente)

L'amministrazione, infatti, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa ed il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

Si evidenzia, da ultimo, che eventuali approfondimenti sulla norma in commento verranno eventualmente forniti da questa Federazione in sede di conversione del Decreto legge in argomento.

---

<sup>1</sup> Relativamente all'orario di servizio, si ritiene che la norma in commento si riferisca all'orario di lavoro del singolo sanitario dipendente. Diversamente opinando si finirebbe, del resto, per escludere l'operatività della norma stessa nelle aziende sanitarie con orario di servizio continuato.



### **Art. 15 - Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero**

L'art. 15, co. 1, del Decreto legge in argomento dispone testualmente che *“fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero”*.

In continuità con le precedenti previsioni derogatorie, la norma sopra richiamata ha quale fine quello di fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale consentendo di rafforzare l'attività assistenziale sul territorio nazionale e garantire, dunque, l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture sanitarie.

Di qui, la possibilità, fino al 31 dicembre 2025, dell'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento.

Il successivo comma 2 dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 prevede, altresì, che *“entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1”*.

Nelle more dell'adozione della predetta disciplina di dettaglio continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gli interessati dovranno presentare, pertanto, apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle sole Regioni o alle province autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.

Si evidenzia, da ultimo, che i professionisti non dovranno più comunicare la predetta deroga all'Ordine competente in quanto il comma 5 dell'articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall'art. 4-ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. decreto Mille proroghe).

### **Art. 16 - Contrasto alle violenze**

L'art. 16 del D.L. n. 34/2023 ha modificato, infine, l'art. 583 *quater* c.p. introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In particolare, il predetto art. 16, ha da un lato confermato le pene previste per le lesioni gravi e gravissime e, al contempo, ha inasprito il regime sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate, per quanto qui d'interesse, al personale sanitario durante lo svolgimento della professione, per le quali si prevede, come sopra anticipato, la pena della reclusione da due a cinque anni.

Cordiali saluti

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegato c.s.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI  
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE